



TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO

Seconda Sezione civile, delle procedure concorsuali ed esecuzioni forzate

DECRETO EX ART.14 QUINQUIES L.N.3/2012

Il Giudice

pronunciando sul ricorso *ex art.14 ter* L.n.3/2012 per la liquidazione del patrimonio proposto da [REDACTED] in data 12.7.2022, tenuto conto di quanto emerso nell'udienza di comparizione del debitore e dell'OCC del 25.10.2022 e delle integrazioni depositate in data 8.9.2022 e 14.11.2022; ritenuta la propria competenza territoriale avendo il debitore residenza [REDACTED]



ASTE
GIUDIZIARIE®



ASTE
GIUDIZIARIE®





dichiara

aperta la procedura di liquidazione di [REDACTED]

[REDACTED]

mediante la liquidazione del patrimonio disponibile, come ad oggi composto e ogni altro bene o credito che dovesse sopravvenire nel corso della procedura e sino alla chiusura della stessa nella titolarità del debitore;

stabilisce la durata della presente procedura in anni quattro;

nomina liquidatore il dott. Alessandro Remonato con studio in Coccaglio (BS) in via Vittorio Emanuele II n. 38;

dispone che sino al provvedimento di chiusura ex art.14 *novies* comma 5 L.n.3/2012 non sarà divenuto definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul



patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data di presentazione della domanda ex art.14 *ter* L.n.3/2012;

dispone che il liquidatore:

- trascriva il presente decreto presso l’Agenzia del Territorio territorialmente competente in relazione agli immobili da liquidarsi,
- proceda alla redazione immediata dell’inventario, alla redazione dell’elenco dei creditori, inviando la comunicazione di cui all’art.14 *sexies* L.n.3/2012,
- provveda alla formazione dello stato passivo ex art. 14 *octies* L.n.3/2012,
- predisponga un programma di liquidazione ex art.14 *novies* L.n.3/2012 entro trenta giorni dalla conclusione dell’inventario, organizzando la liquidazione dei beni tramite procedure competitive,
- preveda tra le forme di pubblicità che saranno stabilite per la vendita dei cespiti anche la pubblicazione di un avviso, contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico, sul portale del Ministero della giustizia nell’area pubblica denominata “portale delle vendite pubbliche”, trattandosi dello strumento individuato dal legislatore per offrire informazione globale sulle vendite forzate in corso nel territorio nazionale.



Dispone che della domanda del debitore e del presente decreto sia data pubblicità con inserimento di succinto estratto sul sito del Tribunale di Bergamo.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza al ricorrente e al liquidatore.

Bergamo, 21/11/2022

Il Giudice
dott. Laura De Simone

